

Comunicazioni sindacali a cura di Carmine Gigli Presidente Fesmed

Le nuove regole per il pensionamento di anzianità e vecchiaia

La legge 247/2007 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, ha riscritto le regole per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità

Questa materia era già stata oggetto di ben cinque riforme negli ultimi quindici anni, tuttavia il Governo Prodi l'aveva inserita ugualmente nel suo programma con l'obiettivo di eliminare il famoso "scalone", previsto dalla "riforma Maroni" del 2004, secondo il quale l'età richiesta per avere diritto alla pensione di anzianità quest'anno sarebbe dovuta passare dai 57 ai 60 anni. Con la nuova legge vengono introdotte le "quote", degli indici numerici che sintetizzano i requisiti richiesti per avere diritto alla pensione di anzianità. In pratica

si tratta della somma degli anni di contribuzione maturati e degli anni di età anagrafica. Inoltre, viene introdotto un nuovo calendario per il pensionamento anticipato che modifica le date di uscita, note anche come "finestre". Per il pensionamento di anzianità le finestre previste sono solo due per ogni anno e vengono fissate al 1° gennaio dell'anno successivo, per coloro che maturano i requisiti nel primo semestre dell'anno ed al 1° luglio, sempre dell'anno successivo, per chi raggiunge i requisiti nel secondo semestre dell'anno. Restano quattro le finestre stabi-

lite per coloro che vanno in pensione con 57 anni di età e almeno quarant'anni di contribuzione. Vengono posizionate al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. I lavoratori di età pari o superiore a 57 anni, che risultano essere in possesso del requisito dei 40 anni di contributi entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di

anzianità al 1° luglio dello stesso anno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. I requisiti per la pensione di vecchiaia rimangono invariati a 60 anni per le donne ed a 65 anni per gli uomini. Le finestre per il pensionamento di vecchiaia sono quattro: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Coloro che sono in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Nel pubblico impiego è possibile ottenere di permanere in servizio per un ulteriore biennio. **Y**

Sindacati medici contro lo statuto Onaosi e l'aumento del contributo

In una lettera al Governo i sindacati medici chiedono di non approvare il nuovo Statuto della Fondazione Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani

A tutela dei dirigenti medici ospedalieri e del territorio, lo scorso 30 gennaio la maggioranza delle organizzazioni sindacali dell'area medica (Aaroi - Aipac - Anpo - Federazione Cisl Medici - Federazione Medici Uil Fpl - Fesmed - Fp Cgil Medici - Simet - Snr) ha chiesto al Governo di non approvare il nuovo Statuto della Fondazione Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (Onaosi).

I sindacati medici ritengono che la proposta del nuovo Statuto della Fondazione Onaosi - deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 e 12 gennaio 2008 e in fase di approvazione presso i ministeri vigilanti - sia lesivo del diritto di rappresentanza dei propri iscritti, così come definito dalla legge 222/2007, e possa configurare un conflitto di interesse. Inoltre, rilevano la carente democraticità nella composizione del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, in quanto la garanzia della partecipazione ai due organismi di numerosi componenti delle singole categorie professionali e di designati da parte dei rispettivi Ordini professionali e di alcuni ministeri lede nella sostanza il diritto dei contribuenti ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti, in modo proporzionale al loro legittimo numero.

Peraltro, i sindacati medici denunciano che questa logica, non condivisa, ha portato ad un numero totale di ben 48 componenti degli organi statutari, con spese gestionali sproporzionate rispetto alle finalità ed alla funzionalità dell'Ente.

Complessivamente, più del 40% dei componenti del Comitato di Indirizzo non sono eletti in modo paritario da tutti i contribuenti, ma assumono la connotazione di designati-garantiti.

Le Oo.Ss. ricordano infine che la maggioranza dei dirigenti medici e veterinari del Ssn è contraria ad un aumento della quota mensile per l'Onaosi, per il quale la Fondazione ha già deliberato la procedura, deciso anche da chi non rappresenta i contribuenti.

In conclusione, la maggioranza dei sindacati dei dirigenti medici e veterinari contribuenti obbligatori della Fondazione Onaosi ritiene che lo Statuto vada cambiato a tutela dei propri iscritti, alla luce delle sopraesposte osservazioni, corrispondenti alle vigenti norme legislative. Per questi motivi hanno scritto al Governo e al Parlamento chiedendo di intervenire e riservandosi ogni ulteriore iniziativa.

Pensionamento anticipato di anzianità per i dipendenti pubblici e privati

Periodo	Requisiti
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009	Quota 93: 35+58 (35 anni di contribuzione e 58 anni di età)
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010	Quota 95: 36+59 o 35+60 (36 anni di contribuzione e 59 anni di età, oppure 35 di contribuzione e 60 di età)
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012	Quota 96: 36+60 o 35+61 (36 anni di contribuzione e 60 anni di età, oppure 35 di contribuzione e 61 di età)
Dal 1° gennaio 2013	Quota 97: 36+61 o 35+62 (36 anni di contribuzione e 61 anni di età, oppure 35 di contribuzione e 62 di età)

Finestre per il pensionamento anticipato di anzianità per i dipendenti pubblici e privati

Periodo	Finestra
Requisiti maturati nel 1° semestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
Requisiti maturati nel 2° semestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

Finestre per il pensionamento anticipato di anzianità per i dipendenti con 40 anni di contributi e 57 anni di età

Periodo	Finestra
40 anni di contributi e 57 anni d'età entro il 31 marzo	1° luglio dello stesso anno
40 anni di contributi e 57 anni d'età entro il 30 giugno	1° ottobre dello stesso anno
40 anni di contributi e 57 anni d'età entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
40 anni di contributi e 57 anni d'età entro il 31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo

Finestre per il pensionamento di vecchiaia per i dipendenti pubblici e privati

Periodo	Finestra
65 anni uomini e 60 anni donne entro il 31 marzo	1° luglio dello stesso anno
65 anni uomini e 60 anni donne entro il 30 giugno	1° ottobre dello stesso anno
65 anni uomini e 60 anni donne entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
65 anni uomini e 60 anni donne entro il 31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo

Pensione complementare

La dirigenza medica aderisce al Fondo "Perseo"

Lo scorso 18 gennaio 2008, presso la sede dell'Aran, la maggioranza delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria (Cgil, Cisl, Uil, Anaa, Civemp e Fesmed) ha sottoscritto l'accordo per l'adesione del personale medico e veterinario al fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, denominato "Perseo". Lo strumento della previdenza complementare (o integrativa) rappresenta una strada obbligata per tutti coloro che vogliono conservare il proprio tenore di vita quando smetteranno di lavorare. Consente di affian-

■ **La previdenza complementare rappresenta uno strumento indispensabile per chi vuole conservare il proprio tenore di vita quando smetterà di lavorare. La scelta di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione integrativa è particolarmente utile per i giovani dirigenti medici del Ssn, che entrano nel mondo del lavoro in età più avanzata rispetto agli altri lavoratori, con aspettative pensionistiche notevolmente basse se rapportate agli ultimi stipendi percepiti**



care alla pensione obbligatoria una pensione integrativa e risulta particolarmente utile per i giovani dirigenti medici del Ssn, i quali entrano nel mondo del lavoro in età più avanzata rispetto agli altri lavoratori e hanno aspettative pensionistiche notevolmente basse, se rapportate agli ultimi stipendi percepiti.

Il fondo per la previdenza complementare è previsto dal Contratto di lavoro ed è alimentato dai contributi del lavoratore e del datore di lavoro. Le aliquote contributive sono dell'1% a carico del dipendente e dell'1% a carico dell'Amministrazione. Nella fase di avvio del fondo sono previsti anche dei benefici a carico dello Stato. Il Fondo "Perseo" per l'alto numero dei potenziali aderenti (circa 1.200.000 dipendenti nel settore) consente di ottimizzare i costi di gestione e pone al riparo da sempre possibili problemi di sopravvivenza del fondo stesso. Sarà possibile aderire al fondo dopo la sigla definitiva e dopo che verrà rilasciata l'autorizzazione da parte del Covip. Ovviamente, l'adesione sarà libera e volontaria e ogni aderente al fondo, dopo i primi cinque anni, potrà trasferire i propri risparmi in qualunque fondo di sua scelta. Trova finalmente applicazione l'articolo 59 del Contratto di lavoro del 3 novembre 2005, che tanti colleghi attendevano e sollecitavano. **Y**



M.A.M.M.A AOGOI
 Movement Against Medical Malpractice and accident
 of Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

WWW.GINECOLOGIAFORENSE.IT

Questo modulo può essere utilizzato per richiedere l'assistenza di "M.A.M.M.A. AOGOI". Dopo averlo compilato, dovete ritagliarlo ed inoltrarlo alla Segreteria nazionale AOGOI, via G. Abamonti, 1 - 20129 Milano, per posta, oppure via fax (02.29525521). In maniera più semplice, potrete compilare il modulo "on line", andando al sito



www.ginecologiaforense.it, nel settore "Help-desk", sotto l'icona "Help-desk on line", dove troverete un percorso guidato che vi aiuterà a compilare correttamente la richiesta di assistenza. E anche possibile telefonare alla Segreteria nazionale AOGOI (tel. 02.29525380) ed esporre a voce il problema.

SOCIO	nome	cognome	indirizzo		
	città	provincia	cap	sede di lavoro	
	e-mail	mobile	telefono	fax	

TIPO evento sanitario avverso atti della magistratura contenzioso amministrativo

EVENTO

descrivere in modo sintetico l'evento per il quale si richiede assistenza

ASSISTENZA parere legale parere sindacale o amministrativo altro parere di esperto clinico verifica della linea difensiva già in atto

DESCRIZIONE

descrivere in modo sintetico il tipo di assistenza richiesto

CONTATTO telefono e-mail fax mobile *Indicare la modalità con cui si preferisce essere contattati*

CONSENSO il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di funzionamento del servizio di "tutela legale" pubblicate sul sito www.aogoi.it e sulla rivista dell'associazione "Gynecoaogoi"

data _____ il socio _____